

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4591

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 2011 (v. stampato Senato n. 2742)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GELMINI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(GALAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 agosto 2011*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 242.460 per l'anno 2011, a euro 242.460 per l'anno 2012 e a euro 248.436 annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA CULTURALE, SCIENTIFICA,
TECNOLOGICA E NEI SETTORI DELL'ISTRUZIONE E DELL'INFORMAZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL
KUWAIT**



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, qui di seguito denominati le Parti contraenti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i rispettivi paesi e promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e nei settori dell'istruzione e dell'informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi, hanno concordato quanto segue :

PRIMO : COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLE ARTI

Articolo (1)

Le Parti incoraggeranno la promozione e la realizzazione di attività tese a stimolare una migliore comprensione delle leggi e regolamenti dei due paesi; esse promuoveranno e svilupperanno la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue nel territorio dell'altra Parte.

Articolo (2)

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, nonché la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo.

Le Parti organizzeranno periodicamente uno scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due paesi.

Articolo (3)

Ciascuna Parte incoraggerà la cooperazione reciproca tra le istituzioni, le associazioni ed i centri culturali dei rispettivi paesi. A dette istituzioni verrà garantito il trattamento più favorevole al fine di agevolare la cooperazione tra di esse, conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel paese ospitante.

Articolo (4)

Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra centri di documentazione e biblioteche dei rispettivi paesi, nonché lo scambio di materiali, libri, banche dati e missioni di esperti del settore.

Articolo (5)

Le Parti avvieranno un'intensa cooperazione allo scopo di prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, beni audiovisivi, tutelati dalle leggi e dai regolamenti in materia di proprietà intellettuale, documenti ed altri beni di valore storico.

Articolo (6)

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la messa a disposizione di strutture per le attività svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi paesi.



Articolo (7)

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni su vari argomenti di interesse per entrambi i paesi, attraverso le visite di personalità del settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.

SECONDO : COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE GENERALE

Articolo (8)

Le Parti incoraggeranno lo scambio di visite da parte di specialisti in tutti i campi dell'istruzione allo scopo di conoscere i progressi ed i risultati raggiunti in entrambi i paesi nel campo dell'istruzione.

Articolo (9)

Le Parti incoraggeranno lo scambio di libri scolastici, documenti, studi e modelli di programmi su cui si basano lo sviluppo ed i programmi scolastici di cui sopra in entrambi i paesi.

Articolo (10)

Entrambi i paesi incoraggeranno la partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni didattici organizzati nell'altro paese e incentrati sul tema dell'istruzione generale.

Articolo (11)

Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperienze e di informazioni nel campo dell'istruzione generale, specialistica e tecnica, nonché nel settore amministrativo dell'istruzione, nell'allestimento e nello sviluppo di biblioteche scolastiche.

Articolo (12)

Le Parti promuoveranno lo scambio dei più recenti supporti didattici prodotti da ciascuna di esse, in particolare i supporti audiovisivi per l'insegnamento delle lingue straniere.

Le Parti avvieranno inoltre uno scambio di esperienze e si coordineranno nel settore dell'utilizzo, della realizzazione e dello sviluppo di supporti didattici.

Articolo (13)

Le Parti promuoveranno :

- (1) Lo scambio di informazioni relative ai diplomi di studio rilasciati dagli istituti di insegnamento di entrambi i paesi.
- (2) L'eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un accordo distinto che preveda il riconoscimento dei diplomi e certificati di istruzione rilasciati da Istituti scolastici statali e dagli istituti legalmente autorizzati di entrambi i paesi, a condizione che i programmi di studio di detti istituti corrispondano a quelli applicabili nel paese nel quale viene richiesto il riconoscimento degli istituti scolastici.



Articolo (14)

Le Parti promuoveranno lo scambio di visite di gruppi di studenti e missioni conoscitive, compagnie teatrali, squadre sportive e scolastiche di entrambi i paesi.

TERZO : COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA, E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**Articolo (15)**

Ciascuna Parte promuoverà lo sviluppo della cooperazione in ambito accademico tra i due paesi attraverso l'incremento degli accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori.

Articolo (16)

Le Parti promuoveranno :

- (1) Lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di riconoscimento accademico applicabili nelle università dei due paesi.
- (2) Lo studio della possibilità di emettere dei regolamenti finalizzati al riconoscimento dei certificati rilasciati dalle università dei due paesi.

Articolo (17)

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica nel settore delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico.

La cooperazione scientifica e tecnologica verrà sviluppata nel quadro delle risorse finanziarie di entrambe le Parti attraverso :

1. scambi di personale scientifico e tecnico ;
2. scambio di informazioni, studi, documenti di natura scientifica e tecnica ;
3. formazione di gruppi misti di ricerca ;
4. organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.

Articolo (18)

Le Parti metteranno a disposizione, su una base di reciprocità, borse di studio e posti per studenti e laureati per studi universitari e post universitari e attività di ricerca.

Articolo (19)

Le Parti promuoveranno le visite di studenti universitari in entrambi i paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi che verranno previamente concordati.



QUARTO : COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE**Articolo (20)**

Le Parti procederanno allo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari in base alle condizioni da esse stabilite.

Articolo (21)

Le Parti trasmetteranno i programmi televisivi in occasione delle ricorrenze nazionali di entrambi i paesi.

Articolo (22)

Le Parti procederanno allo scambio di visite di giornalisti e funzionari ed agevoleranno altresì le loro missioni.

Articolo (23)

Le Parti si adopereranno per incoraggiare lo scambio di notizie e approfondimenti della stampa e delle informazioni; esse metteranno altresì a disposizione le strutture necessarie in questi settori.

Articolo (24)

Le Parti organizzeranno a turno manifestazioni informative in entrambi i paesi e metteranno a disposizione le strutture necessarie a tal fine.

Articolo (25)

Le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione reciproca nel settore dell'emittenza radiotelevisiva, con il fine di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due paesi.

QUINTO : DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo (26)**

In caso di comune accordo, le Parti potranno decidere di comune accordo di chiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalla formula di cooperazione prevista dal presente Accordo e dagli accordi complementari da esso scaturiti.

Articolo (27)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e programmi relativi ai settori prioritari e di concludere accordi pratici per la cooperazione culturale, scientifica tecnologica e nel campo dell'istruzione.

Le riunioni della Commissione Mista verranno convocate attraverso i canali diplomatici e si terranno alternativamente nelle due capitali.



Articolo (28)

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale una delle due Parti avrà comunicato all'altra Parte l'avvenuto adempimento di tutte le procedure previste dalla legislazione nazionale ai fini dell'attuazione.

Articolo (29)

Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate o integrate con l'accordo di entrambe le Parti e dette modifiche o integrazioni entreranno in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo (28) dello stesso.


Articolo 30

Il presente Accordo avrà una durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato per un periodo/periodi equivalente/i, salvo nel caso in cui una delle Parti Contraenti richieda per iscritto la cessazione o la modifica dell'Accordo attraverso i canali diplomatici, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale; la cessazione del presente accordo non avrà effetti sui programmi e progetti in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti.

Il presente Accordo è stato fatto nella città di Kuwait, il 7.12.87, in due esemplari originali, nelle lingue italiano, arabo e inglese, entrambi autentici. In caso di divergenze legate all'interpretazione, farà fede il testo inglese.


Per il Governo della
Repubblica Italiana

S.E. Vincenzo Prati
Ambasciatore della Repubblica
Italiana presso lo Stato del Kuwait



Per il Governo dello Stato
del Kuwait

Bader Al-Rifai
Segretario Generale
N. C. C. A. L.



بدر عبد الوهاب الرفاعي
استاذ عام العلاقات الخارجية والعلوم والآداب



**CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND
INFORMATIONAL COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE
STATE OF KUWAIT**

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait, hereinafter referred to as the Contracting Parties, desiring to strengthen the friendly relations between both countries and to promote mutual understanding and knowledge through development of Educational, Cultural, Informational, Scientific and Technological relationships based on reciprocal respect and common interests, have agreed as follows:

FIRST : COOPERATION IN THE FIELD OF CULTURE AND ARTS:

Article (1)

Both Parties shall encourage promotion and implementation of activities that will encourage a better understanding of the two countries respective laws and regulations, and they will promote and develop the knowledge, diffusion and teaching of its language in the other party's country.

Article (2)

Both Parties shall encourage cooperation in the fields of music, arts, theatre and cinema, and mutual participation in festivals, cinema reviews and other relevant events.
Both Parties will periodically exchange high level exhibitions which represent the artistic and cultural heritage of the two countries.

Article (3)

Each Party shall encourage mutual cooperation among cultural institutions, associations and centers in both countries. Such institutions shall be accorded the best favorable treatment to facilitate cooperation between them, in accordance with the laws and regulations applicable in the host country.

Article (4)


Both Parties shall encourage cooperation between documents institutions and libraries of both countries, as well as exchange of materials, books, data banks and visits by experts in such fields.

Article (5)

Both Parties shall closely cooperate in order to prevent and repress the illegal trade in arts works, cultural assets, audio-visual media assets, subject to protection in accordance with the laws and regulations related to intellectual property, documents and other matters of historic value.

Article (6)

Both Parties shall encourage cooperation in the field of archeology through exchanging information, experiences, and organizing symposia and seminars, conducting joint researches, as well as provided mutual facilities to activities of archeological missions working in both countries.



[Signature]



Article (7)

Both Parties shall encourage the exchange of information about various aspects of interests for both countries, through visits by personalities from the fields of education, science, culture and information.

SECOND : COOPERATION IN THE FIELD OF GENERAL EDUCATION :

Article (8)

Both Parties shall encourage exchange of visits by specialists in all educational fields for the purposes of getting acquainted with educational progress and achievements of both countries.

Article (9)

Both Parties shall encourage exchange of school books, documents, studies, and curricula models upon which curricula and development thereof are based in both countries.

Article (10)

Both countries shall encourage participation in training courses, conferences, seminars and educational symposia held in the other country, related to general education.

Article (11)

Both Parties shall encourage exchange of experiences and information in the field of general, specialized and technical education, as well as in the field of educational administration, establishment and development of school libraries.

Article (12)

Both Parties shall encourage the exchange of latest educational aids produced by either party, particularly audio-visual in teaching foreign languages.
Both Parties shall also exchange experiences, coordinate in the field of using, manufacturing and development of educational aids.

Article (13)

Both Parties shall encourage :

- (1) Exchange of information related to educational certificates granted by educational institutions in both countries.
- (2) Examining the possibility of reaching, in accordance with their respective legislation, a separate agreement providing for the recognition of educational diplomas and certificates issued by the State schools, and by the legally authorized schools operating in both countries, provided that curricula of such institutions match those applicable in the country where recognition of the educational institutions is being requested.



Article (14)

Both Parties shall encourage exchange of visits by students and scouts delegations, theatrical, sports and school troupes of both countries.

THIRD : COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION , SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY :

Article (15)

Each Party shall encourage the development of the academic cooperation between both countries, through increasing interuniversity agreements, and exchanging visits of professors, lecturers and researchers.

Article (16)

Both Parties shall encourage :

- (1) Exchange of comprehensive information related to the academic accreditation systems applicable in the universities of both countries.
- (2) Examining the possibility of having regulations issued that recognize the certificates given by universities of both countries.

Article (17)

The Contracting Parties shall promote the scientific and technological cooperation either for basic sciences and for science applied to technological development.
The scientific and technological cooperation shall develop within the financial resources of each of the two parties by means of:

- 1- exchanges of scientific and technical staff .
- 2- exchanges of scientific and technical information, studies, documents .
- 3- establishment of joint research groups .
- 4- organization of seminars, workshops, conferences and exhibitions in areas of mutual interest .

Article (18)

Both Parties shall mutually make available scholarships and seats to students and universities graduates for university and post university study and research activities.

Article (19)

Both Parties shall encourage visits by students of universities in both countries, in cultural, scientific, sports and social fields, at proper times to be agreed upon in advance.



FOURTH : COOPERATION IN THE FIELD OF INFORMATION :**Article (20)**

Both Parties shall exchange TV and radio programs, cultural programs and documental films according to the agreed on conditions between the two Parties.

Article (21)

Both Parties shall show the TV programs on the national occasions of both countries.

Article (22)

Both Parties shall exchange the visits of journalists and officials and shall also facilitate their missions.

Article (23)

Both Parties shall work for encouraging the exchange of news, press analysis and information, they shall also offer necessary facilities in these fields.

Article (24)

Both Parties shall exchange the holding of informational exhibitions in both countries and offer necessary facilities.

Article (25)

Both Parties shall encourage contacts and cooperation between them in the field of TV and radio broadcasting which shall strengthen the friendly relationships between the two countries.

FIFTH : GENERAL PROVISIONS :**Article (26)**

The Contracting Parties, in case of mutual agreement, shall ask relevant international bodies to take part in the financing or implementation of programs or projects resulting from the form of cooperation envisaged in this agreement and in the complementary agreements derived from it.

Article (27)

The Contracting Parties shall set up a joint Committee to implement the provisions of the present agreement. This Committee shall be in charge of drafting detailed multi-annual programs and on the priority sectors and practical arrangements for cultural, educational, scientific and technological cooperation.

The Joint Commissions shall be convened through diplomatic channels with the location of the meetings alternating in the two capitals.



Article (28)

This agreement shall come into force from the date of the last notification, where one of the Parties informs the other Party about the fulfilment of all the legal procedures stated in their national law which is necessary for its implementation.

Article (29)

The provisions of this agreement can be modified or integrated according to the agreement of both Parties, and these modifications or integrations shall enter into force according to the provisions of article (28) of this agreement.


Article (30)

This agreement shall be valid for three years, and shall be automatically renewed for the same period / periods, unless either of the Contracting Parties requests in writing its desire to modify or terminate this agreement through diplomatic channels, at least six months prior to expiry of its original term, the termination of this agreement shall not affect the validity of current programs and projects, unless both Parties agree otherwise.

This Agreement has been executed at the City of Kuwait on 7.12.2005 in two original copies, in Italian, Arabic and English, both are equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.


For the Government of
the Italian Republic

H.E. Vincenzo Prati
Ambassador of the Italian Republic
To the State of Kuwait



For the Government of
the State of Kuwait

Bader Al Rifai
Secretary General
N. C. S. A. L.




PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0051640